

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2010, n. 42-13381

**Regolamento CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte (PSR).
Misura 121 Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione approvate in
allegato alla DGR 130 - 9454 del 01.08.2008. Modifiche ed Integrazioni.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

alle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" approvate in allegato alla DGR 130-9454 del 1/08/2008 e già modificate ed integrate con la DGR 72-11900 di 28.07.2009, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per adeguare dette "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" alle modifiche introdotte nella Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte con la prima proposta di modifica 2009 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009 e approvata, con variazioni, dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella seduta del 15.12.2009.

A) Alla Parte Seconda, punto 9) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI, sottopunto 9.1), il paragrafo:

"Subordinatamente alla approvazione da parte della Commissione Europea della prima proposta di modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2/07/2009, per gli investimenti per i quali la approvazione della domanda di sostegno è adottata tra il 1.08.2009 ed il 31.12.2010, l'importo dell'anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta."

È sostituito dal seguente:

"Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2/07/2009 e approvata, con variazioni, dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella seduta del 15.12.2009, secondo quanto previsto dall'art. 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010 l'importo dell'anticipo che potrà essere erogato è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta. "

B) Alla Parte Seconda, punto 9) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI, sottopunto 9.2), il paragrafo:

"Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, potranno essere concessi al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni:

- per gli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto;
- per gli altri investimenti, dopo l'approvazione della pratica da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento stesso, subordinatamente al fatto che siano già state realizzate parti significative e

funzionalmente autonome degli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria.”

È sostituito dal seguente:

“Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, potranno essere concessi al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni:

- per gli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l’approvazione della pratica da parte della Provincia e l’avvenuta realizzazione di parti significative e tecnicamente razionali dell’investimento richiesto;
- per gli altri investimenti, dopo l’approvazione della pratica da parte della Provincia e l’avvenuta realizzazione di parti significative e tecnicamente razionali dell’investimento stesso, subordinatamente al fatto che siano già state realizzate parti significative e tecnicamente razionali degli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria.”

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

(omissis)